

IL DECRETO 31 MARZO 2026 SULL'ADEGUAMENTO ANTINCENDIO DELLE SCUOLE: ANALISI TECNICA E IMPLICAZIONI OPERATIVE

di Diego Cerrone*

Il cosiddetto "decreto 31 marzo 2026" in vigore dal 9 aprile 2026, in seguito "decreto", sull'adeguamento antincendio delle scuole si inserisce in un percorso normativo stratificato che, negli ultimi anni, ha cercato di colmare un ritardo strutturale del patrimonio edilizio scolastico italiano.

Il provvedimento si collega direttamente ai finanziamenti avviati con i decreti ministeriali del novembre e dicembre 2025, che hanno stanziato oltre 400 milioni di euro complessivi per interventi di adeguamento antincendio e messa in sicurezza e alle proroghe legislative che fissano il termine ultimo di adeguamento al 31 dicembre 2027.



Dal punto di vista tecnico, il decreto non introduce una "nuova regola tecnica verticale", ma rafforza l'obbligo di adeguamento secondo il quadro

normativo già definito (D.M. 26/08/1992, Codice di prevenzione incendi e aggiornamenti successivi), rendendo stringenti tempi, finanziamenti e responsabilità degli enti proprietari.



Obiettivi del decreto

- a) Accelerazione degli adeguamenti
Il legislatore prende atto che molte scuole non sono ancora conformi e introduce vincoli temporali stringenti (appalto lavori entro il 30 aprile 2026 e conclusione entro il 31 dicembre 2026 per gli interventi finanziati) e meccanismi di finanziamento vincolati a crono-programmi PNRR
- b) Priorità alla sicurezza reale
Le risorse sono destinate prevalentemente alla compartimentazione antincendio, ai sistemi di esodo e gestione dell'evacuazione, agli impianti di rivelazione e allarme incendio e all'adeguamento degli impianti elettrici e delle centrali termiche
- c) Superamento della logica delle proroghe.

Dal punto di vista tecnico-progettuale, il decreto rafforza alcuni principi chiave della prevenzione incendi nelle scuole. In linea con l'approccio prestazionale sempre più interventi vengono ricondotti al Codice di prevenzione incendi, con la valutazione del rischio incendio specifico, la definizione dei livelli di prestazione (esodo, resistenza al fuoco, controllo fumi), la possibilità di soluzioni alternative (FSE).

* Dirigente dell'Ufficio Prevenzione Incendi della Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco della Puglia

Si sottolinea ancora una volta la centralità della gestione della sicurezza (SGSA): non è sufficiente un adeguamento edilizio, infatti il decreto richiama implicitamente la presenza di un piano di emergenza aggiornato, la formazione degli addetti (in linea con il D.M. 2 settembre 2021), le prove di evacuazione periodiche.

Le criticità tipiche degli edifici scolastici esistenti sono rappresentate dalla presenza di scale non protette, carenze di compartimentazione, affollamenti elevati rispetto alle vie di esodo, difficoltà di adeguamento in edifici storici.

Il decreto

Il decreto, pur non risolvendo queste criticità, crea finalmente le condizioni economiche e temporali per affrontarle.

Pur essendo confermata la scadenza 2027, il decreto mira a evitare ulteriori rinvii, imponendo una programmazione concreta degli interventi.



La nuova norma impone che gli edifici scolastici ed i locali adibiti a scuola, non ancora adeguati alla normativa antincendio, devono adeguarsi in due step. Entro nove mesi dalla pubblicazione del decreto, sarà necessario presentare al competente Comando dei vigili del fuoco la segnalazione certificata di inizio attività di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, attestante l'attuazione almeno delle disposizioni previste ai seguenti punti del decreto del Ministro dell'interno del 26 agosto 1992:

- 7.0 (generalità);

- 7.1, secondo comma, lettere a) e b) (illuminazione di sicurezza e impianto di diffusione sonora e/o impianto di allarme);
- 8 (sistemi di allarme);
- 9.2 (estintori);
- 10 (segnaletica di sicurezza);
- 12 (norme di esercizio).



Quindi, entro il 31 dicembre 2027, dovranno essere attuate tutte le disposizioni previste ai restanti punti del decreto del Ministro dell'interno del 26 agosto 1992. Entro lo stesso termine, è presentata al competente Comando dei vigili del fuoco la segnalazione certificata di inizio attività di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, attestante il completo adeguamento alle disposizioni previste dal decreto del Ministro dell'interno del 26 agosto 1992.

Le attività di adeguamento possono essere effettuate, in alternativa, con l'osservanza delle norme tecniche di cui al decreto del Ministro dell'interno 3 agosto 2015 (Codice di prevenzione incendi) così come integrato dal decreto del Ministro dell'interno 7 agosto 2017.


In caso di ricorso al codice di prevenzione incendi, resta fermo l'obbligo, per il titolare della scuola, di presentare al competente Comando dei vigili del fuoco, entro nove mesi dalla pubblicazione del decreto, la segnalazione certificata di inizio attività di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, attestante l'attuazione almeno delle misure relative a:

- S.10.4 (soluzioni progettuali);
- S.10.6.1 (impianti per la produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione e

- utilizzazione dell'energia elettrica);
- S.4.5.9 (segnalatica d'esodo ed orientamento);
- livello di prestazione II di S.6 (misura di controllo dell'incendio);
- S.5 (misure di gestione della sicurezza antincendio);
- V.7.4.4 (gestione della sicurezza antincendio);
- segnalatica di sicurezza ove prevista;
- livello di prestazione II di S.7 (misura di rilevazione ed allarme), ove previsto.

Le misure gestionali di mitigazione del rischio

Il decreto prevede, nelle more del completamento dei lavori di adeguamento alle pertinenti normative di prevenzione incendi, che vengano individuate, nell'ambito delle rispettive competenze, idonee misure gestionali di mitigazione e compensazione del rischio aggiuntivo conseguente alla non completa osservanza delle disposizioni di prevenzione incendi.




Le misure gestionali previste sono a carico delle istituzioni scolastiche e degli enti locali proprietari degli edifici scolastici e dei locali adibiti a scuola e sono da ricercarsi anche tra quelle previste dal capitolo S.5 di cui al Codice di prevenzione incendi e coerenti con la specifica valutazione del rischio incendio, che tenga conto, in particolare, delle carenze e delle non conformità presenti all'interno delle attività stesse. La valutazione del rischio incendio è mantenuta agli atti dell'attività e resa prontamente disponibile in occasione dei controlli delle autorità competenti.

Il decreto, a titolo indicativo e non esaustivo

suggerisce alcune delle principali misure gestionali da adottare nelle more del completamento dei lavori di completamento antincendio:

- limitare il carico di incendio entro valori compatibili con le effettive caratteristiche di resistenza al fuoco delle strutture;
- eliminare i materiali con caratteristiche di reazione al fuoco inferiori a quelle previste;
- garantire che l'affollamento dell'attività e la relativa distribuzione degli occupanti in ogni condizione di esercizio sia compatibile con il sistema di esodo esistente, eventualmente riducendo l'affollamento presente;
- pianificare e attuare, in esito alla valutazione del rischio e secondo una cadenza individuata dal responsabile dell'attività, una costante attività di sorveglianza volta ad accertare, visivamente, la permanenza delle normali condizioni operative, della facile accessibilità e dell'assenza di danni materiali (essa va riportata nel registro dei controlli);
- potenziare il numero di lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione del piano di emergenza coerentemente alla valutazione del rischio connessa al mancato adeguamento antincendio dell'attività; i lavoratori incaricati possono essere integrati anche avvalendosi di personale esterno non dipendente. Il servizio di questi addetti può anche essere affidato in appalto se si scelgono operatori economici con comprovata idoneità professionale, capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale in conformità al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;
- i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione del piano di emergenza dovranno frequentare il corso di formazione antincendio tipo 3-FOR di cui all'allegato III al decreto del Ministro dell'interno 2 settembre 2021, e conseguire l'attestato di idoneità tecnica previsto dall'art. 3 del decreto- legge 1° ottobre 1996, n. 512;
- provvedere all'integrazione dell'informazione dei lavoratori sui rischi specifici derivanti dal mancato adeguamento antincendio dell'attività;

- effettuare, in aggiunta alle prove di evacuazione già previste dalla vigente normativa, almeno due esercitazioni antincendio all'anno in linea con gli scenari individuati nel documento di valutazione dei rischi (il verbale delle prove effettuate è riportata nel registro dei controlli);
- integrare il piano di emergenza con le misure specifiche in caso di presenza di cantieri all'interno delle attività.



Conclusioni

Per i Comuni e le Province (proprietari degli edifici), il decreto implica l'obbligo di progettazione esecutiva in tempi rapidi, la necessità di coordinamento tra progettisti, RUP e dirigenti scolastici, la responsabilità diretta in caso di mancato adeguamento.

Per i professionisti antincendio si prevede un aumento delle pratiche di SCIA antincendio per le attività scolastiche, un probabile maggiore utilizzo del Codice di prevenzione incendi rispetto alle norme prescrittive, la richiesta di competenze multidisciplinari (impianti, strutture, gestione).

Il quadro delle scuole può essere letto in parallelo con quello delle strutture sanitarie, che rappresentano un caso ancora più complesso nel quale il legislatore ha previsto l'adeguamento antincendio per step successivi.

Le strutture sanitarie sono disciplinate da regole tecniche più articolate (D.M. 18/09/2002 e aggiornamenti), che

prevedono, fra l'altro, compartimenti a prova di fumo, percorsi protetti per evacuazione orizzontale, impianti di spegnimento automatico più diffusi, sistemi ridondanti.

Differenze fondamentali		
Aspetto	Scuole	Strutture sanitarie
Profilo di rischio	Medio-alto (affollamento)	Elevato (pazienti non autosufficienti)
Evacuazione	Rapida (utenza autonoma)	Progressiva orizzontale
Continuità di esercizio	Non essenziale	Essenziale (h24)
Strategia antincendio	Esodo immediato	Compartimentazione + difesa in luogo

Il decreto scuole richiama indirettamente un concetto tipico delle strutture sanitarie ovvero che la sicurezza non è solo impiantistica, ma organizzativa.

Infatti, in entrambi i casi la gestione dell'emergenza è determinante, la formazione del personale è cruciale, il comportamento umano incide più della tecnologia.

Da un punto di vista tecnico, il decreto presenta alcuni limiti: non affronta pienamente il problema degli edifici vincolati; non uniforma definitivamente l'applicazione del Codice; rischia di creare interventi "minimi" anziché soluzioni integrate

Tuttavia, rappresenta un passaggio fondamentale perché lega finanziamenti a risultati concreti, impone scadenze operative reali e spinge verso una cultura della prevenzione più matura.

Il decreto 31 marzo 2026 segna il passaggio da una fase normativa "tollerante" a una fase esecutiva e responsabilizzante.

Per chi opera nel settore prevenzione incendi, il messaggio che il decreto trasmette è che non è più sufficiente "essere in proroga", ma bisogna dimostrare conformità reale e verificabile della sicurezza antincendio.